SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 14 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Italia II», in Roma . . . . Pag. 4

DECRETO 14 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Edera», in Roma . . . . Pag. 4

DECRETO 14 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Rocco», in Roccapriora . . . . Pag. 4

DECRETO 14 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Agricasa 80», in Civitavecchia . . . . Pag. 5

DECRETO 18 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Tiziana a r.l.» in liquidazione, in Napoli . . . . Pag. 5

DECRETO 21 febbraio 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . Pag. 6

Ministero delle attività produttive

DECRETO 12 marzo 2003.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile di cui al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 . . . . Pag. 6

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 28 febbraio 2003.

Integrazione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Agrigento . . . . Pag. 7

DECRETO 28 febbraio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata . . . . Pag. 7

DECRETO 4 marzo 2003.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» . . . Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Fondo sanitario nazionale 2001 - Finanziamento per borse di studio in medicina generale, 2ª annualità, periodo 2000-2002, bando D.M. 23 marzo 2000. (Deliberazione n. 120/2002). Pag. 9

Agenzia delle entrate

DECRETO 4 marzo 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli. Pag. 11

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2003.

Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche. (Deliberazione n. 54/03/CONS). Pag. 11

CIRCOLARI

A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 27 febbraio 2003, n. **2918/UM.**

Settore zootecnia - Modalità di esecuzione per l'erogazione dell'indennizzo per i capi macellati previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 18 giugno 2002, n. 118 . . . . . . Pag. 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri. . . . . Pag. 20

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pharmasin 100» Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis SG 9R» . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stellamune uno». . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antisedan». . . . . Pag. 27

Comune di Camisano: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 27

Comune di Carisolo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 27

Comune di Casale Cremasco Vidolasco: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. . . . . Pag. 28

Comune di Casele Lurani: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 28

Comune di Castel Colonna: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 . . . . Pag. 28

Comune di Castellanza: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 28

Comune di Demonte: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 28

Comune di Dimaro: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 28

Comune di Francolise: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 29

Comune di Lu: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 29

Comune di Maratea: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 29

Comune di Medolla: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 30

Comune di Mezzago: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 30

Comune di Miane: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 31

Comune di Misano di Gera d'Adda: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. . . . . Pag. 31

Comune di Mozzanica: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 31

Comune di Rifreddo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 31

Comune di Ronzo-Chienis: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 31

Comune di Sant'Omero: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 32

Comune di Toano: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. Pag. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 febbraio 2003.

Definizione delle classi omogenee delle categorie economiche, delle metodologie di calcolo per l'individuazione degli importi necessari per la definizione automatica per gli anni pregressi mediante autoliquidazione, nonché dei criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

03A02852

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Italia II», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929 n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975 e art. 18 legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Soc. coop. edilizia «Italia II» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Bolognesi Guido in data 25 maggio 1993, repertorio n. 12548, reg. soc. n. 5017/93, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33663/263358.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 febbraio 2003

Il dirigente: CORSI

03A02918

DECRETO 14 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Edera», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929 n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975 e art. 18 legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Soc. coop. edilizia «L'Edera» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gallelli Domenico in data 18 gennaio 1991, repertorio n. 105236, reg. soc. n. 1873/92, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33095/258742.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 febbraio 2003

Il dirigente: CORSI

03A02919

DECRETO 14 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Rocco», in Roccapriora.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929 n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975 e art. 18 legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Soc. coop. edilizia «San Rocco» con sede in Roccapriora (Roma), costituita per rogito notaio Tufani Maurizio, in data 12 maggio 1992, repertorio n. 41253, reg. soc. n. 7209/92, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33286/259912.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 febbraio 2003

Il dirigente: CORSI

03A02920

DECRETO 14 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Agricasa 80», in Civitavecchia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929 n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975 e art. 18 legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Soc. coop. edilizia «Agricasa 80» con sede in Civitavecchia, costituita per rogito notaio Becchetti Paolo, in data 28 luglio 1983, repertorio n. 9043, reg. soc. n. 408/83, Tribunale di Civitavecchia, B.U.S.C. n. 27929/200233.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 febbraio 2003

Il dirigente: CORSI

03A02921

DECRETO 18 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Tiziana a r.l.» in liquidazione, in Napoli.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2545 codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la società cooperativa Tiziana a r.l. in liquidazione con sede in Napoli alla via Carelli n. 14, con assemblea straordinaria del 12 dicembre 2001 è stata sciolta ai sensi dell'art. 2448 codice civile ed il sig. Ricci Fulvio nato 24 aprile 1946 ne è stato nominato liquidatore;

Visto il verbale di assemblea straordinaria redatto il giorno 11 aprile 2002 in cui venivano accettate le dimissioni del liquidatore e del collegio sindacale in carica;

Visto il verbale di accertamento del 24 giugno 2002 dai cui allegati è emersa l'impossibilità a reperire un nuovo liquidatore ed a ricostruire il collegio sindacale;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore ordinario al fine di rendere possibile lo svolgimento della liquidazione dell'Ente;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 26 settembre 2002;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 codice civile;

Decreta:

L'avv. Renino Mario nato a Napoli il 18 maggio 1931, ivi residente alla via G. Capaldo n. 30, è nominato liquidatore della società cooperativa «Tiziana a r.l.» in liquidazione, con sede in Napoli, costituita in data 24 marzo 1982 iscritta al registro imprese al n. 03742040631 in sostituzione del sig. Ricci Fulvio nato a Napoli il 24 aprile 1946.

Napoli, 18 febbraio 2003

Il direttore: MORANTE

03A02916

DECRETO 21 febbraio 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperativa sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Soc. coop. «Cultura e Progresso» a r.l. con sede in Benestare (Reggio Calabria) costituita per rogito notaio dott.ssa Clara Fazio in data 3 gennaio 1991, rep. 2123, reg. soc. 2446, Tribunale di Locri;

Soc. coop. «In. Do. R., industri dolciaria Reggina» a r.l. con sede in Reggio Calabria costituita per rogito dott.ssa Domenica Cortese in data 19 gennaio 1993, repertorio 5238, reg. soc. n. 66/93, Tribunale di Reggio Calabria;

Soc. coop. «Laboratorio Cristiano coop. sociale» a r.l., con sede in Melito Porto Salvo costituita per rogito notaio dott.ssa Clara Fazio in data 3 febbraio 1999, repertorio n. 48085, registro impresa n. 141428 C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 21 febbraio 2003

Il direttore provinciale: VERDUCCI

03A02917

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 marzo 2003.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile di cui al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);

Visto il proprio decreto del 22 novembre 2002 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile di cui al capo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314;

Visto che il termine finale per la presentazione delle domande di cui sopra, fissato al novantesimo successivo a quello iniziale, scade il 13 marzo 2003;

Considerato che la scadenza di tale termine non consentirebbe alle imprese di formulare le dovute valutazioni in ordine all'opportunità di utilizzare altri strumenti agevolativi, come quelli previsti a sostegno dell'imprenditoria giovanile dal decreto legislativo n. 185/2000, il cui avvio operativo è imminente;

Ritenuta l'opportunità, anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili per gli aiuti pubblici, di concedere alle imprese un adeguato periodo di tempo per acquisire le necessarie conoscenze in merito agli strumenti agevolativi a disposizione e operare scelte più adeguate alle proprie esigenze di sviluppo;

Decreta:

Articolo unico

Il termine finale del 5° bando per la presentazione da parte delle imprese delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, stabilito con il decreto ministeriale del 22 novembre 2002 citato in premessa, è prorogato al 15 aprile 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A03277

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 2003.

Integrazione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Agrigento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provincie da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 15 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 maggio 2002, n. 120, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° settembre 2001 al 15 novembre 2001 in provincia di Agrigento;

Vista la nota 19 luglio 2002 con la quale la regione Sicilia chiede di inserire i comuni di San Biagio Platani e Sant'Angelo Muxaro tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 15 aprile 2002;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° settembre 2001 al 15 novembre 2001 in provincia di Agrigento, di cui al decreto 15 aprile 2002 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni di San Biagio Platini e Sant'Angelo Muxaro, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A02936

DECRETO 28 febbraio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provincie da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 17 luglio 2002 nella provincia di Ascoli Piceno;

piogge persistenti dal 6 agosto 2002 al 23 settembre 2002 nella provincia di Ancona;

piogge persistenti dall'8 agosto 2002 al 26 settembre 2002 nella provincia di Macerata;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ancona:

piogge persistenti dal 6 agosto 2002 al 23 settembre 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio del comune di Genga;

Ascoli Piceno:

grandinate del 17 luglio 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del comune di Monte Urano;

Macerata:

piogge persistenti dall'8 agosto 2002 al 26 settembre 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Castelsantangelo sul Nera, Serravalle di Chienti, Visso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A02937

DECRETO 4 marzo 2003.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Parma» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2002 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista l'istanza, in data 20 febbraio 2003, presentata dal Consorzio per la tutela dei vini a denominazione controllata «Colli di Parma» tesa ad ottenere integrazioni al disposto dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche per l'immissione al consumo della tipologia «"Colli di Parma" "Malvasia"» tale da renderle compatibili con il disposto dell'art. 7;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma»;

Decreta:

Articolo unico

Le caratteristiche dell'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata «Colli di Parma» «Malvasia» di cui all'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Parma», approvato con decreto direttoriale 7 ottobre 2002, sono sostituite per intero dal testo di seguito riportato, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

«Colli di Parma» Malvasia:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;

sapore: da secco a dolce, armonico, caratteristico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

alcool effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A02940

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Fondo sanitario nazionale 2001 - Finanziamento per borse di studio in medicina generale, 2ª annualità, periodo 2000-2002, bando D.M. 23 marzo 2000. (Deliberazione n. 120/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, il quale stabilisce, tra l'altro, che un quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante disposizioni per l'attuazione della citata direttiva n. 86/457/CEE del 15 settembre 1986;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone che l'importo delle borse di studio sia pari a quello previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, in attuazione della direttiva CEE n. 82/76/1982 concernente gli specializzandi;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera dell'8 marzo 2001, n. 32, (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001) con la quale è stata accantonata una quota del Fondo sanitario nazionale — parte corrente — anno 2001;

Vista la proposta del Ministero della salute, con la quale si evidenzia, tra l'altro, che l'importo annuo delle borse di studio, come stabilito dal citato decreto n. 257/1991, è stato incrementato dell'aliquota IRAP dell'8,5%;

Considerato che le eccedenze di fondi dovute a variazioni del numero dei tirocinanti, secondo quanto stabilito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 luglio 1995, vengono recuperate in sede di successivi riparti del Fondo sanitario;

Tenuto conto che le somme utilizzate per le spese di organizzazione non sono soggette al recupero;

Considerato che, sulla base dei dati comunicati dalle regioni al Ministero della salute anche in ordine ai recuperi da effettuare con riferimento agli anni precedenti, risultano da assegnare 24.399.633 euro;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 28 novembre 2002, sulla proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale — parte corrente — 2001, è assegnata alle regioni la somma complessiva di 24.399.633 euro, per la formazione specifica in medicina generale, come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 68

Ripartizione quota FSN 2001 per finanziamento corso di formazione medicina generale
2^ annualita' biennio 2000 - 2002

(Importi in euro)

Regioni	Al lordo dei recuperi su borse				Recuperi su borse		Assegnazioni		
	n° Tirocin. bando	finanz. borse	finanz. spese org.	totale	totale residui	finanz. borse al netto dei residui	solo per spese di organizzazione	per borse e per spese di organizzazione	TOTALE
	a	b	c	d	e	f=b-e	g=c (se f<0)	g=c+f (se f>0)	g
PIEMONTE	50	629.490,00	406.739,73	1.036.229,73	2.155.777,73	-1.526.287,73	406.740,00	0,00	**406.740,00**
LOMBARDIA	150	1.888.470,00	1.220.219,20	3.108.689,20	5.712.245,64	-3.823.775,64	1.220.219,00	0,00	**1.220.219,00**
VENETO	160	2.014.368,00	1.301.567,15	3.315.935,15	3.987.726,01	-1.973.358,01	1.301.567,00	0,00	**1.301.567,00**
LIGURIA	80	1.007.184,00	650.783,57	1.657.967,57	1.133.295,67	-126.111,67	650.784,00	0,00	**650.784,00**
EMILIA	80	1.007.184,00	650.783,57	1.657.967,57	1.490.016,01	-482.832,01	650.784,00	0,00	**650.784,00**
TOSCANA	130	1.636.674,00	1.057.523,31	2.694.197,31	937.409,56	699.264,44	0,00	1.756.788,00	**1.756.788,00**
UMBRIA	80	1.007.184,00	650.783,57	1.657.967,57	432.915,73	574.268,27	0,00	1.225.052,00	**1.225.052,00**
MARCHE	60	755.388,00	488.087,68	1.243.475,68	677.904,30	77.483,70	0,00	565.571,00	**565.571,00**
LAZIO	180	2.266.164,00	1.464.263,04	3.730.427,04	5.331.124,15	-3.064.960,15	1.464.263,00	0,00	**1.464.263,00**
ABRUZZO	19	239.206,20	154.561,10	393.767,30	1.168.220,50	-929.014,30	154.561,00	0,00	**154.561,00**
MOLISE	30	377.694,00	244.043,84	621.737,84	173.427,71	204.266,29	0,00	448.310,00	**448.310,00**
CAMPANIA	120	1.510.776,00	976.175,36	2.486.951,36	414.929,87	1.095.846,13	0,00	2.072.021,00	**2.072.021,00**
PUGLIA	150	1.888.470,00	1.220.219,20	3.108.689,20	1.479.276,03	409.193,97	0,00	1.629.413,00	**1.629.413,00**
BASILICATA	50	629.490,00	406.739,73	1.036.229,73	853.077,67	-223.587,67	406.740,00	0,00	**406.740,00**
CALABRIA	283	3.562.913,40	2.302.146,89	5.865.060,29	-4.146,55	3.567.059,95	0,00	5.869.207,00	**5.869.207,00**
SICILIA	204	2.568.319,20	1.659.498,11	4.227.817,31	0,00	2.568.319,20	0,00	4.227.817,00	**4.227.817,00**
SARDEGNA	43	541.361,40	349.796,18	891.157,58	1.822.793,07	-1.281.431,67	349.796,00	0,00	**349.796,00**
TOTALI	1.869	23.530.336,20	15.203.931,23	38.734.267,43	27.765.993,10	-4.235.656,90	6.605.454,00	17.794.179,00	**24.399.633,00**

03A02934

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 4 marzo 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli nel giorno 10 febbraio 2003 per la chiusura anticipata degli sportelli, alle ore 11.45, per motivi tecnici. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con propria nota del 19 febbraio 2003, prot. 8/2003, ha espresso parere favorevole al riguardo.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 10 febbraio 2003, l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Napoli ha chiuso gli sportelli al pubblico a causa di motivi tecnici (crash del sistema) alle ore 11.45, come da comunicazione dello stesso prot. 529 del 10 febbraio 2003.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 marzo 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A02972

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2003.

Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche. (Deliberazione n. 54/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 19 febbraio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 9;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 ed, in particolare, l'art. 182-*bis*, introdotto dall'art. 11, della legge 18 agosto 2000, n. 248 recante nuove norme in materia di diritto di autore;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 20, comma 4;

Visto il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 30 luglio 1991 di «Approvazione del modello del foglio del registro dei programmi trasmessi da emittenti private»;

Vista la delibera n. 78/98, recante «Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri»;

Vista la delibera n. 127/00/CONS di «Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e via cavo di programmi televisivi» modificata ed integrata dalla delibera n. 289/01/CONS ed, in particolare, l'art. 10, comma 1;

Considerata l'opportunità di predisporre una modifica dell'Informativa economica di sistema finalizzata alla verifica del rispetto della normativa a tutela del diritto d'autore;

Considerato che occorre approvare il modello di registro su cui le singole emittenti radiofoniche e televisive devono annotare i dati relativi ai programmi trasmessi;

Considerata l'opportunità di differenziare gli adempimenti relativi alla tenuta del registro dei programmi in relazione agli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente e la necessità di armonizzare tali adempimenti da parte delle emittenti televisive satellitari e via cavo con quelle delle emittenti televisive nazionali che trasmettono su frequenze terrestri;

Sentite le associazioni delle emittenti radiotelevisive;

Vista la proposta del direttore del Dipartimento vigilanza e controllo;

Udita la relazione del commissario Alessandro Luciano;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti

1. Il registro dei programmi, per le emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono in ambito nazionale via cavo i programmi e per le emittenti televisive che trasmettono i programmi su frequenze terrestri in ambito nazionale, deve essere composto di fogli conformi al modello *A* allegato alla presente deliberazione.

2. Il registro dei programmi, per le emittenti televisive che trasmettono su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche deve essere composto di fogli conformi al modello *B* allegato alla presente deliberazione.

Art. 2.

Registro dei programmi per le emittenti televisive nazionali

1. La compilazione del registro dei programmi da parte delle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e delle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale deve avvenire secondo i seguenti criteri:

a) le colonne «Orario di inizio» ed «Orario di fine» dovranno indicare l'ora nella quale un programma inizia e quella in cui finisce, al lordo delle inserzioni pubblicitarie — da indicare secondo le modalità previste dalla successiva lettera *f)* — e di ogni altro elemento puramente interstiziale, accessorio al programma;

b) la colonna «Tipologia del programma» del registro deve essere compilata obbligatoriamente, facendo riferimento alla omonima colonna dell'allegato *C*;

c) la compilazione della colonna «Dettagli sul programma» del registro, per la quale deve farsi riferimento alla omonima colonna dell'allegato *C*, è obbligatoria per le emittenti televisive che trasmettono in ambito nazionale su frequenze terrestri e facoltativa per le altre emittenti di cui al presente comma;

d) la compilazione della colonna «Autoproduzione/eteroproduzione» del registro è obbligatoria per le sole emittenti televisive che trasmettono in ambito nazionale su frequenze terrestri. Nei campi di tale colonna dovranno essere specificati i casi di co-produzione ed i casi in cui il produttore del programma sia indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122; fino al 1° gennaio 2004, tuttavia, l'indicazione dei casi di co-produzione e dei casi in cui il produttore del programma sia indipendente è facoltativa;

e) la compilazione della colonna «Note» è facoltativa per qualunque emittente, fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla successiva lettera *f)*;

f) le interruzioni pubblicitarie andranno indicate in calce alla programmazione dell'intera giornata, specificando l'orario di inizio e di fine di ciascuna interruzione e, nella colonna «*Note*», il numero di spot di cui la stessa interruzione è composta.

Art. 3.

Registro dei programmi per le emittenti televisive locali e radiofoniche

1. La compilazione del registro dei programmi da parte delle emittenti televisive che diffondono su frequenze terrestri in ambito locale e delle emittenti radiofoniche deve avvenire secondo i seguenti criteri:

a) le colonne «Orario di inizio» ed «Orario di fine» dovranno indicare l'ora nella quale un programma inizia e quella in cui finisce, al lordo delle inserzioni pubblicitarie — da indicare secondo le modalità previste dalla successiva lettera *f)* — e di ogni altro elemento puramente interstiziale, accessorio al programma;

b) la colonna «Tipologia del programma» del registro deve essere compilata obbligatoriamente, facendo riferimento alla omonima colonna dell'allegato *C*;

c) la compilazione della colonna «Dettagli sul programma» del registro, per la quale deve farsi riferimento alla omonima colonna dell'allegato *C*, è facoltativa;

d) la compilazione della colonna «Autoproduzione/eteroproduzione» del registro è facoltativa per qualunque emittente. Nei campi di tale colonna potranno essere specificati i casi di co-produzione ed i casi in cui il produttore del programma sia indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122;

e) la compilazione della colonna «*Note*» è facoltativa per qualunque emittente, fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla successiva lettera *f)*;

f) le interruzioni pubblicitarie andranno indicate in calce alla programmazione dell'intera giornata, specificando l'orario di inizio e di fine di ciascuna inter-

ruzione e, nella colonna «*Note*», il numero di spot di cui la stessa interruzione è composta; in alternativa potrà indicarsi nella colonna «*Note*» il tempo complessivamente dedicato alla pubblicità per ogni ora di programmazione.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. I modelli di registro dei programmi riportati negli allegati *A* e *B*, nonché l'elenco delle tipologie dei programmi riportato nell'allegato *C* costituiscono parte integrante ed essenziale della presente delibera.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. La presente delibera è pubblicata altresì nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Napoli, 19 febbraio 2003

Il Presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

MODELLO DEL FOGLIO DEL REGISTRO DEI PROGRAMMI DELLE EMITTENTI TELEVISIVE CHE DIFFONDONO VIA SATELLITE O DISTRIBUISCONO VIA CAVO IN AMBITO NAZIONALE E DELLE EMITTENTI TELEVISIVE SU FREQUENZE TERRESTRI IN AMBITO NAZIONALE.

Foglio numero________ **Mezzo di diffusione**__________

______________________________ ______________________________

(Denominazione dell'emittente) **(Denominazione del canale)**

Tipo di trasmissione__________________________________

(specificare se televisiva o radiofonica)

Data	Titolo del programma	Orario di inizio	Orario di fine	Tipologia del programma	Dettagli sul programma	Nazionalità del programma	Anno di produzione	Autoproduzione / Eteroproduzione	Note

ALLEGATO *B*

MODELLO DEL FOGLIO DEL REGISTRO DEI PROGRAMMI TRASMESSI
DALLE EMITTENTI TELEVISIVE SU FREQUENZE TERRESTRI IN AMBITO LOCALE E RADIOFONICHE

Foglio numero________ **Mezzo di diffusione__________**

____
(Denominazione dell'emittente)

____
(Denominazione del canale)

Tipo di trasmissione______________________________
(specificare se televisiva o radiofonica)

Data	Titolo del programma	Orario di inizio	Orario di fine	Tipologia del programma	Dettagli sul programma	Autoproduzione / Eteroproduzione	Note

ALLEGATO *C*

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE DI PROGRAMMI

N°	Tipologia dei programmi	Dettagli sul programma	Definizioni
1	**Notiziari**		
	1a)	Telegiornale	Trasmissione a carattere informativo con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite
	1b)	Telegiornale sportivo	Trasmissione di informazione sportiva con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite.
	1c)	Servizi teletext	
2	**Giochi**		
	2a)	Telequiz	Trasmissioni di quiz in diretta o registrati, in studio e con concorrenti, caratterizzati dal succedersi di domande e risposte con vincite di premi non simbolici.
	2b)	Giochi televisivi	Trasmissioni di giochi in studio con concorrenti o telespettaori che vi partecipano, con vincite di premi non simbolici o denaro.
3	**Talk Show**		Programmi con ospiti in studio (ed eventualmente anche pubblico) che dibattono argomenti vari con un intrattenitore che media tra i vari interventi per animare la conversazione.
4	**Manifestazioni sportive**		Manifestazioni (in diretta o in differita) a carattere sportivo (sport riconosciuti dal CONI).
5	**Pubblicità**		
	5a)	Pubblicità	
	5b)	Telepromozioni	
	5c)	Sponsorizzazioni	
6	**Televendite**		
7	**Film**		
	7a)	Film cinematografici	Produzioni filmiche destinate principalmente al circuito cinematografico e prodotte su pellicola.
	7b)	Film TV	Produzioni filmiche su supporto magnetico, di durata massima di 200 minuti, eccezionalmente composte di due episodi.
8	**Fiction**		
	8a)	Miniserie - sceneggiato	Fiction di produzione italiana che contenga un numero minimo di 5 puntate. Le puntate di circa 60 minuti hanno il finale aperto che si chiude con l'ultima puntata.
	8b)	Telefilm	Serie costituita da episodi che non superano mai i 60 minuti che propongono storie autonome (con finale chiuso). La continuità narrativa è assicurata dalla presenza di personaggi fissi, da una ambientazione che raramente varia e da caratteri strutturali comuni

	8c)	Situation comedies	Serie costituita da episodi 30 minuti con finale solitamente chiuso. Girate solitamente in interni, mettono in scena vicende soprattutto familiari con un impronta comico-grottesca.
	8d)	Soap operas - telenovelas	Serial in puntate da 20 a 35 minuti con finale aperto.
	8e)	Comiche d'epoca	Genere usato per i film comici d'epoca.
9	**Documentari**		
	9a)	Storia - geografia	Trasmissioni il cui scopo è documentare con filmati ed immagini la realtà storico-geografica
	9b)	Scienza	Trasmissioni il cui scopo è documentare con filmati ed immagini la realtà animale, vegetale, etc.)
10	**Programmi informativi / approfondimento**		
	10a)	Informazione parlamentare	Telegiornale informativo con collocazione periodica (quotidiana o settimanale) su temi che attengono quasi esclusivamente alla politica o il parlamento
	10b)	Dichiarazioni parlamentari	Riprese in diretta di dibattiti in Parlamento, dichiarazioni del Pres. Del Consiglio, della repubblica, etc
	10c)	Inchieste	Programma giornalistico di approfondimento (spesso anche con filmati) solitamente su singole tematiche.
	10d)	Rubriche di approfondimento delle testate giornalistiche	Programmi di approfondimento su tematiche di attualità. Supplementi informativi alle edizioni dei TG a cura delle testate giornalistiche
	10e)	Costume e società	Trasmissioni che documentano usi, costumi, tradizioni, viaggi, curiosità, della società moderna. Programmi che trattano del profilo e della vita di personaggi celebri scomparsi.
	10f)	Rubriche religiose	Programmi a carattere religioso, di qualunque "credo", registrati in studio
	10g)	Dibattiti	Programmi che prevedono un dibattito in studio o fuori studio per l'approfondimento di temi solitamente di attualità sociale o politica. Possono essere legati alla trasmissione di un film che li precede o li segue.
	10h)	Rubriche di approfondimento sportivo	Trasmissioni di approfondimento sportivo a programmazione periodica. Possono essere anche monografie di personaggi o episodi sportivi o fungere da contenitore di manifestazioni sportive.
	10i)	Teledidattica	Programmi puramente didattico-informativi. Programmi generalmente caratterizzati dal logo "DSE", "Video Sapere" e RAI Educational"
	10j)	Approfondimento culturale	Programmi, anche con eventuali dibattiti, a carattere culturale su temi di storia, geografia, scienza, ambiente, letteratura, arte, etc.
11	**Programmi culturali con parti autonome**		
	11a)	Concerti	Programma il cui contenuto coincide con la messa in onda di concerti di musica leggera o sinfonici.
	11b)	Balletti	Rappresentazione di uno spettacolo di danza classica
	11c)	Lirica	Trasmissione il cui contenuto prevede l'esecuzione di "Opere liriche"
	11d)	Prosa	Rappresentazione di spettacoli di prosa teatrale o televisiva
12	**Cartoni animati per bambini**		Programma di animazione della durata massima di 60 min. destinato ad un pubblico infantile

13	**Intrattenimento**		
	13a)	Programmi musicali	Programmi girati in studio che si occupano del panorama della musica leggera: clip musicali, classifiche, retrospettive. Possono fungere da contenitore di concerti.
	13b)	Reality show	Programmi basati sulla trasmissione di riprese effettuate dal vivo ed in diretta, aventi come target esclusivo la riproduzione televisiva di scene di vita reale o comunque di attività non preordinate svolte da parte di una o più persone all'interno di uno studio televisivo o un ambiente predefinito
	13c)	Programmi di montaggio	Programmi basati sull'accostamento di immagini registrate, montate secondo una specifica linea interpretativa
	13d)	Varietà	Trasmissioni di intrattenimento leggero. Le componenti che caratterizzano questo prodotto sono: un'impostazione di derivazione teatrale, una scenografia ad effetto, la presenza di balletti, di canzoni e di sketch nonché di uno o più conduttori.
	13e)	Astrologia - cartomanzia	Programmi girati in studio e caratterizzati dalla presenza di un astrologo o cartomante, in genere in contatto telefonico con i telespettatori
	13f)	Programma contenitore radiofonico	
	13g)	Cartoni animati per adulti	Programma di animazione della durata massima di 60 min. destinato ad un pubblico adulto
	13h)	Trasmissioni per bambini	Trasmissioni destinate ad un pubblico infantile, condotte in studio o in esterno con o senza la partecipazione di bambini. Possono contenere giochi o quiz e spesso cartoni animati.
14	**Attualità**		
	14a)	Anteprima	Programmi che hanno lo scopo di dare informazione o promuovere l'imminente programmazione cinematografica.
	14b)	Promo	Auto-promozione di eventi che saranno trasmessi sulla stessa rete o su altre reti dello stesso gruppo.
	14c)	Rotocalchi	Trasmissioni "informative" a carattere di cronaca rosa e di curiosità varie.
	14d)	Meteo	Programma di previsioni metereologiche
	14e)	Lotterie	Estrazioni del Lotto
	14f)	Rubriche di servizio	Trasmissioni non condotte in studio che offrono informazioni su: modalità per il voto; viabilità e bollettini sul traffico; numeri telefonici utili.
	14g)	Trasmissioni di servizio	Programmi condotti in studio con lo scopo di offrire un servizio socio-informativo.
	14h)	Inaugurazioni	Trasmissioni, generalmente in diretta, che documentano inaugurazioni
	14i)	Premiazioni	Trasmissioni, generalmente in diretta, che documentano premi letterari e premiazioni
	14j)	Manifestazioni di piazza	Trasmissioni, generalmente in diretta, che documentano manifestazioni di piazza
15	**Eventi religiosi**		
	15a)	Santa Messa	Trasmissioni, generalmente domenicali ed in diretta, che seguono la Santa Messa
	15b)	Eventi religiosi	Trasmissioni, generalmente in diretta, che documentano manifestazioni religiose
16	**Programmi accessori**		Programmi aventi carattere accessorio rispetto al palinsesto
	16a)	Annunci	

	16b)	Sigle	
	16c)	Intervalli	
	16d)	Segnale orario	
17	**Messaggi politici autogestiti gratuiti**		Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito ai sensi dell'art. 3 della legge 22 Febbraio 2000 n. 28
18	**Messaggi politici autogestiti a pagamento**		Messaggi politici autogestiti a pagamento ai sensi dell'art. 3 della legge 22 Febbraio 2000 n. 28
19	**Comunicazione politica**		Programmi di comunicazione politica ai sensi dell'art. 2 della legge 22 Febbraio 2000 n. 28
20	**Immagini fisse o ripetitive**		

03A03003

CIRCOLARI

A.G.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 27 febbraio 2003, n. **2918/UM.**

Settore zootecnia - Modalità di esecuzione per l'erogazione dell'indennizzo per i capi macellati previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 18 giugno 2002, n. 118.

Al Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative BSE - Ministero delle politiche agricole e forestali

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale politiche agroalimentari - PAGR IV

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela dei consumatori - QTC IX

Al Ministero della salute - Direzione generale sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione

Agli Assessorati regionali all'agricoltura

Agli Assessorati regionali alla sanità

Agli Assessorati all'agricoltura delle province autonome di Trento e Bolzano

Agli Assessorati della sanità delle province autonome di Trento e Bolzano

Al Comando reparto carabinieri - Politiche agricole

Alla Direzione generale Corpo forestale dello Stato

Al Corpo forestale della regione Siciliana

Alle Organizzazioni professionali agricole

Ai Centri di assistenza agricola

Alle Organizzazioni di categoria

Alla Confcooperative

All'Anca Lega

Alla AGCI

La normativa in oggetto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 2002, n. 141, ha previsto il finanziamento di ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

Si specificano, di seguito, le modalità di esecuzione per l'erogazione dell'indennizzo previsto all'art. 1, comma 7, della citata legge n. 118/2002.

Tale disposizione prevede che al secondo periodo della lettera *b)* del comma 2 dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50% dell'importo massimo fissato dal citato art. 7-*bis*, comma 2, lettera *b)*.

A tal fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo per i capi macellati dal 1° aprile 2001 al 30 giugno 2001 e detenuti in azienda, per almeno cinque mesi, dal richiedente.

Gli importi degli indennizzi sono pari a euro 38,73 (lire 75.000) per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi; a euro 77,47 (lire 150.000) per i bovini di età compresa fra i 12 e i 18 mesi; a euro 116,20 (lire 225.000) per i bovini di età compresa fra i 18 e i 24 mesi e a euro 142,03 (lire 275.000) per i bovini di età compresa fra i 24 ed i 30 mesi.

In sede di prima applicazione, dell'art. 7-*bis*, comma 2, lettera *b)*, di cui alla circolare AGEA n. 2933/DG, del 17 aprile 2001, e successive modifiche ed integrazioni, l'indennizzo è stato concesso per i bovini, macellati dal 12 gennaio 2001 al 31 marzo 2001 e detenuti in azienda per almeno cinque mesi.

1. *Presentazione della domanda di indennizzo.*

L'indennizzo riconosciuto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 118/2002, compete agli animali macellati, nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2001, detenuti in azienda per almeno cinque mesi, previa attestazione della macellazione stessa.

Tale indennizzo compete in aggiunta dell'ordinario premio di macellazione previsto dal reg. CEE n. 1254/1999, per cui le domande in questione, per la campagna 2001, saranno considerate validamente presentate per la richiesta dell'indennizzo di cui all'art. 1, comma 7 della legge n. 188/2002, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e fermo restando gli esiti del previsto riscontro attraverso l'anagrafe zootecnica nazionale.

In considerazione della circostanza che la domanda di indennizzo per la macellazione dei capi, ai sensi della legge in oggetto, è valida anche per la richiesta di premio di macellazione di cui al Reg. CEE n. 1254/1999, si precisa che i vitelli macellati con peso superiore a kg. 160, di età compresa tra il sesto e il settimo mese, nonché i tori, manzi, vacche e giovenche macellati di età inferiore a 8 mesi indicati nelle domande di premio alla macellazione, già presentate per la campagna 2001, sono considerati ai soli fini dell'indennizzo di cui alla citata legge n. 118/2002 art. 1, comma 7, non avendo titolo al premio comunitario.

Fermo restando le norme prescritte nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 22 gennaio 2001, sezione V (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2001), in materia di premio alla macellazione, per gli animali compresi nella fascia fra i 7 e gli 8 mesi di età e per i vitelli di peso superiore ai 160 kg, deve essere presentata all'AGEA apposita domanda, utilizzando la modulistica predisposta per il premio alla macellazione della campagna 2001 (allegato 1) da compilarsi in due copie.

La prima copia della domanda deve essere indirizzata in originale all'AGEA - Prodotti animali, via Palestro, 81 - 00185 Roma, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o per tramite di terzi, la seconda copia resta al richiedente.

Le domande devono pervenire all'AGEA entro e non oltre le ore 17 del 30 aprile 2003. Le domande pervenute dopo tale termine non sono accolte.

2. *Documenti da allegare.*

Alla domanda deve essere allegato un documento rilasciato dalla A.S.L. competente, attestante la presenza del capo nella banca dati dell'anagrafe bovina nazionale, l'età del bovino ed il periodo di permanenza minima in azienda di cinque mesi e la data di macellazione.

Nel certificato A.S.L. devono essere individuati, in modo analitico, i capi per i quali la A.S.L. rilascia l'attestazione.

Qualora l'A.S.L. dell'azienda richiedente non sia in grado di certificare la macellazione nel citato documento o il bovino sia stato macellato presso un macello ricadente nelle competenze di una A.S.L., diversa da quella dell'azienda richiedente, deve essere allegato alla domanda l'originale dell'attestato di macellazione.

Qualora la struttura di macellazione aderisca ad un organismo riconosciuto, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2000, n. 124), gli attestati di macellazione possono essere omessi se i medesimi risultano già trasmessi, in via telematica, dal predetto organismo.

Qualora non pervengano a questa agenzia le suindicate certificazioni oppure pervengano non conformi a quanto sopra indicato, sarà eseguita, per mezzo dell'anagrafe zootecnica bovina nazionale, la procedura di validazione dei capi per i quali è richiesto l'indennizzo.

3. *Fascicolo del produttore.*

Per le domande di indennizzo che pervengono all'AGEA, direttamente dal detentore o per il tramite delle organizzazioni professionali agricole o i Centri di assistenza agricola (CAA), si fa obbligo delle istruzioni applicative, impartite dall'AGEA con circolare 24 aprile 2001, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001), in materia di presentazione delle domande di premio PAC zootecnia.

Inoltre, per i soggetti aventi diritto che aderiscono alle organizzazioni professionali o ai Centri di assistenza agricola, in regime di convenzione con l'AGEA, tali organizzazioni o i CAA sono tenuti a costituire o ad aggiornare il fascicolo del produttore.

4. *Norme di salvaguardia.*

L'AGEA non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o di forza maggiore.

Qualora le domande comportino una erogazione complessiva superiore rispetto alle risorse disponibili, si procederà all'erogazione degli indennizzi richiesti sulla base di una graduatoria, formata secondo l'ordine cronologico delle macellazioni.

Per l'autenticità della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e di perdita del beneficio per le dichiarazioni mendaci.

L'AGEA provvede, per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

I contributi e gli indennizzi di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 118/2002 non sono concessi o, se concessi sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini, ai sensi dell'art. 7-*quater*, comma 3, della legge n. 49/2001.

Roma, 27 febbraio 2003

Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI

03A03033

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

AVVERTENZA

Con la presente *Gazzetta* si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n. 101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati nella *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione:

L'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001.

ELENCO N. 4

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.	ALESSANDRIA	20.02.02 n.5	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI: - Modifica del regolamento
2.	ALESSANDRIA	29.10.01 n.69	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
3.	ALESSANDRIA	17.12.01 n.90	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
4.	ALESSANDRIA	17.12.01 n.91	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Modifica del regolamento
5.	AREZZO	20.12.01 n.172	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
6.	BERGAMO	27.11.00 n.81	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
7.	BERGAMO	03.12.01 n.97	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
8.	BERGAMO	06.12.01 n.597	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2002
9.	BERGAMO	19.11.02 n.637	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2003
10.	BRESCIA	29.01.01 n.1	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE : - Modifica del regolamento
11.	CAGLIARI	27.08.02 n.66	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
12.	CAMPOBASSO	20.12.00 n. 92/5	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
13.	CAMPOBASSO	14.03.01 n. 20/6	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
14.	CASERTA	28.03.01 n. 6	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20%
15.	CASERTA	11.12.01 n.532	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2002

16. CHIETI	03.01.02 n.64	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
17. CREMONA	05.12.01 n.136	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
18. CREMONA	05.12.01 n.137	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Modifica del regolamento
19. CROTONE	21.08.01 n.14	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
20. CROTONE	07.06.02 n.13	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: - Modifica del regolamento
21. ENNA	17.10.00 n.96	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
22. FIRENZE	14.01.02 n.4	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
23. FOGGIA	27.12.00 n.1415	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa al 20% per l'anno 2001
24. GENOVA	14.12.00 n.70	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: - Modifica del regolamento
25. GENOVA	19.01.01 n.2	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
26. GENOVA	19.01.01 n.2	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: - Modifica del regolamento
27. GENOVA	27.09.01 n.39	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
28. LECCO	29.11.01 n.97	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
29. LECCO	29.11.01 n.98	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: - Modifica del regolamento
30. LIVORNO	15.10.01 n.231	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2002
31. LIVORNO	15.10.01 n.232	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2002
32. LIVORNO	15.10.01 n.233	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Conferma aliquota per l'anno 2002
33. LIVORNO	29.11.01 n.249	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
34. LIVORNO	31.10.02 n. 199	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2003
35. LIVORNO	31.10.02 n. 198	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Conferma aliquota per l'anno 2003

36. LIVORNO	31.10.02 n. 196	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2003
37. LODI	27.11.01 n.69	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
38. LODI	05.12.01 n.326	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Approvazione tariffa per l'anno 2002
39. LODI	19.12.01 n.77	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Modifica del regolamento
40. LUCCA	20.12.01 n.111/A	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Modifica del regolamento
41. LUCCA	20.12.01 n.113/A	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
42. LUCCA	29.12.01 n.495/A	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Determinazione tariffe anno 2002
43. LUCCA	29.12.01 n.496/A	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2002
44. LUCCA	29.12.01 n.497/A	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Conferma aliquota per l'anno 2002
45. LUCCA	29.12.01 n.498/A	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2002
46. MANTOVA	29.11.01 n.49	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
47. MANTOVA	14/02/02 n.5	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
48. MATERA	23.01.01 n.6	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
49. MESSINA	05.02.01 n.17/C	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
50. MILANO	12.12.01 n.172951/1247/00	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma aumento tariffa del 3% per l'anno 2002
51. MILANO	21/02/02 n.24956/1883/02	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
52. MODENA	16.05.01 n.89	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: - Approvazione regolamento
53. NAPOLI	09.11.00 n.66	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
54. NOVARA	21.12.00 n.107	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Modifica del regolamento

55. NOVARA	21.12.01 n.53	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Modifica del regolamento
56. NUORO	26.10.01 n.121	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
57. NUORO	05.03.02 n.70	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa
58. ORISTANO	21.12.00 n.364	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Adozione aliquota per l'anno 2001
59. ORISTANO	21.12.00 n.365	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Determinazione aliquota al 3,5% per l'anno 2001
60. ORISTANO	21.12.00 n.366	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione tariffa per l'anno 2001
61. ORISTANO	11.10.01 n.236	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione tariffa per l'anno 2002
62. ORISTANO	11.10.01 n.237	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Adozione aliquota per l'anno 2002
63. ORISTANO	11.10.01 n.238	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Determinazione aliquota per l'anno 2002
64. ORISTANO	15.10.02 n.203	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Determinazione aliquota per l'anno 2003
65. ORISTANO	15.10.02 n.204	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione aumento tariffa al 20% per l'anno 2003
66. ORISTANO	15.10.02 n.205 rettificata con atto del 27.11.02 n.251	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Adozione aliquota per l'anno 2003
67. PADOVA	27.12.01 n.254	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Determinazione tariffe anno 2002
68. PALERMO	28.12.01 n. 513/8	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Determinazione aumento tariffa del 10% per l'anno 2002
69. PALERMO	10.01.02 n.003/3	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Adozione aliquota per l'anno 2002
70. PARMA	27.03.01 n.28	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: - Approvazione del regolamento
71. PAVIA	07.12.01 n.360	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica della tariffa per l'anno 2002
72. PAVIA	05.02.02 n.5	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento

73. PAVIA	22.02.02 n.9	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
74. PESCARA	15.02.01 n.25	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa al 20%
75. PESCARA	28.03.02 n.35	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
76. PIACENZA	28.11.01 n.470	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Adozione aumento tariffa al 20% per l'anno 2002
77. PIACENZA	28.11.01 n.470	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Determinazione aliquota al 4,6% per l'anno 2002
78. PIACENZA	28.11.01 n.470	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Adozione aliquota per l'anno 2002
79. PIACENZA	26.02.01 n.29	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: - Approvazione del regolamento
80. PISA	22.01.02 n.8	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Determinazione aliquota nella misura del 2,5%
81. PISA	22.01.02 n.9	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Determinazione maggiorazione 20% sulla tariffa
82. PISA	22.01.02 n.10	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Adozione aliquota
83. PISA	07.10.02 n.164	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Rettifica per conversione euro
84. PISTOIA	20.12.01 n.266	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
85. PISTOIA	15.10.02 n.221	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: - Approvazione del regolamento
86. RAGUSA	28.12.01 n.768	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
87. RAVENNA	19.12.00 n.225	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma maggiorazione tariffa al 20% per l'anno 2001
88. RIETI	03.02.01 n.20	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma maggiorazione tariffa al 20% per l'anno 2001
89. RIETI	17.12.01 n.328	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma maggiorazione tariffa al 20% per l'anno 2002
90. SALERNO	29.01.02 N.9	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: - Approvazione del regolamento
91. SIRACUSA	16.10.00 n.65	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento

92. TREVISO	11.12.01 n.125	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Determinazione tariffe per l'anno 2002
93. VARESE	19.12.01 n.84	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
94. VERCELLI	23.10.01 n.217	REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE, AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RAVVEDIMENTO ED INTERESSI: - Modifica del regolamento
95. VERONA	29.11.00 n.07/554	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2001
96. VERONA	29.11.00 n.07/554	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2001
97. VERONA	29.11.00 n.07/554	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Conferma aliquota per l'anno 2001
98. VERONA	27.11.01 n.08/237	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2002
99. VERONA	27.11.01 n.08/237	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2002
100. VERONA	27.11.01 n.08/237	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Conferma aliquota per l'anno 2002

03A02935

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pharmasin 100»

Decreto n. 187 del 25 settembre 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi PHARMASIN 100.

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., con sede legale e fiscale in Guastalla (Reggio Emilia) (CN), via Togliatti n. 5, codice fiscale n. 00273680355.

Produttore: la società nelle officine Biovet sita in Peshtera-Bulgaria, con effettuazione del controllo presso il laboratorio di analisi Sintofarm S.p.a. in via Togliatti n. 5 - Guastalla (Reggio Emilia), ed Erredue sita in Costa Volpino (Bergamo).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 20 kg - A.I.C. n. 102645013.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principio attivo: tilosina fosfato pari a tilosina 100 g;

eccipienti: calcio carbonato 100 g; farina glutinata di granoturco q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria.

Tempo di attesa: suini e broilers: 8 giorni per le carni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02942

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis SG 9R».

Provvedimento n. 31 del 17 febbraio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia NOBILIS SG 9R vaccino vivo liofilizzato contro la tifosi aviare nelle confezioni:

1 flacone da 500 dosi - A.I.C. n. 102199015;

10 flaconi da 500 dosi - A.I.C. n. 102199027;

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 102199039;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 102199041.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla intervet Italia con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: richiesta di modifica del diluente da impiegare per la ricostituzione del vaccino liofilizzato.

È autorizzata, per il prodotto medicinale indicato in oggetto, la modifica del diluente utilizzando, a posto del diluente specifico «Diluente SG», che s'intende rinunciato, il «Diluente per vaccini aviari Nobilis liofilizzati da somministrare per via parenterale» già autorizzato a nome della società Intervet International B.V.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02938

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stellamune uno».

Provvedimento n. 32 del 17 febbraio 2003

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/157/01/V01 del 23 gennaio 2003.

Specialità medicinale per uso veterinario STELLAMUNE UNO nelle confezioni:

scatola da 10 flaconi da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 103530010;

scatola da 10 flaconi da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 103530022;

scatola da 4 flaconi da 125 dosi (250 ml) - A.I.C. n. 103530034.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Latina - s.s. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo I: estensione del periodo di validità da diciotto a ventiquattro mesi.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da diciotto a ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02939

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antisedan»

Provvedimento n. 33 del 17 febbraio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ANTISEDAN, nella confezione flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100104013.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation - Espoo - Turku (Finlandia) rappresentata in Italia dalla Società Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Latina - s.s. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta della seguente indicazione terapeutica: «Per antagonizzare l'effetto sedativo-analgesico della Dexmedetomidina».

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02941

COMUNE DI CAMISANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Camisano (provincia di Cremona) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 5 per mille, nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili e nella misura del 7 per mille relativamente alle case sfitte da oltre due anni;

di determinare in € 123,95 annue la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

03A02539

COMUNE DI CARISOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Carisolo (provincia di Trento) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di riconfermare e quindi di stabilire, secondo quanto in premessa meglio esposto, anche per il 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unità immobiliari site sul territorio C.C. di Carisolo;

2. di applicare per il 2003 - come per l'anno 2002 - *omissis* la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come riformulato dell'art. 59, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 446/97, nella misura di € 258,23 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, estendendola, a norma dell'art. 6 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., anche alla pertinenza dell'abitazione principale.

03A02540

COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casale Cremasco Vidolasco (provincia di Cremona) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del:

5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di determinare in L. 200.000 - € 103,29, e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione I.C.I. per l'anno 2002 per l'abitazione principale e pertinenze (... *omissis*).

03A02541

COMUNE DI CASELE LURANI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casele Lurani (provincia di Lodi) ha adottato il 28 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Aliquota ordinaria per abitazione principale e relativa unica pertinenza 6 per mille.

2. Aliquota per tutte le altre tipologie 7 per mille.

3. Di confermare, per l'anno 2003, la detrazione spettante per l'abitazione principale pari a € 103,29.

03A02542

COMUNE DI CASTEL COLONNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castel Colonna (provincia di Ancona) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;

2) di stabilire altresì nell'importo di € 186,00 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

03A02543

COMUNE DI CASTELLANZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castellanza (provincia di Varese) ha adottato il 6 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le misure delle aliquote come sottoindicato:

aliquota ridotta pari al 4 per mille con la detrazione di € 103,30 per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze non locati;

aliquota del 3,80 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite nell'accordo di cui alla delibera della giunta comunale n. 409 del 7 ottobre 1999 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

aliquota ordinaria pari al 6,50 per mille;

2. di prendere atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1º gennaio 2003.

03A02544

COMUNE DI DEMONTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Demonte (provincia di Cuneo) ha adottato il 5 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per il prossimo anno 2003, nella misura del 6 per mille.

2) Di fissare nell'importo di € 104,00 la detrazione di imposta per la prima casa.

03A02545

COMUNE DI DIMARO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Dimaro (provincia di Trento) ha adottato il 31 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Dimaro nella seguente misura:

1a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille;

detrazione per abitazione principale € 155,00;

1b) unità immobiliari residenziali non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;

1*c*) immobili delle categorie A9, A10, A11, B, C, (limitatamente alle unità immobiliari non costituenti e pertinenze di unità immobiliari adibite ad abitazione), D, le aree fabbricabili ed ogni altra tipologia di immobile comunque non ricompresa nei punti 1a e 1b: 4,5 per mille.

03A02546

COMUNE DI FRANCOLISE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Francolise (provincia di Caserta) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 così come previsto dall'art. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Di stabilire nella misura di € 103.29 la detrazione per la prima casa.

03A02547

COMUNE DI LU

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lu (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nelle misure evidenziate in premessa e precisamente quelle stabilite con delibera G.C. n. 6/2002 ossia:

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

ad esclusione delle seguenti categorie catastali:

aliquota immobili di categoria catastale D7: 4 per mille;

aliquota immobili di categoria catastale D2: 6 per mille;

aliquota immobili di categoria catastale C1: 6 per mille;

abitazione principale: 5 per mille; detrazione € 113,62;

immobili tenuti a disposizione: 5,5 per mille; (sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenze secondarie);

aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 3 per mille.

Tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

03A02548

COMUNE DI MARATEA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Maratea (provincia di Potenza) ha adottato, il 31 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 5,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei soggetti passivi per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Con soggetti passivi devono intendersi le persone fisiche e i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Maratea.

2. Di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado a condizione che i soggetti cui le unità sono concesse in uso gratuito le destinino a loro abitazione principale.

3. Di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di:

a) aree edificabili;

b) immobili in aggiunta all'abitazione principale.

4. Di determinare, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in € 103.29. Sono esclusi dal beneficio della detrazione per l'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado.

5. Di determinare in € 200 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze per le persone fisiche e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa che si trovano nelle seguenti condizioni:

a. il soggetto passivo e i componenti del proprio nucleo familiare devono essere titolari, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, o di usufrutto, o di uso ed abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale, con eventuali pertinenze.

b. il reddito complessivo conseguito nell'anno 2002 dall'intero nucleo familiare del soggetto passivo convivente, il cui stato di convivenza risulti dall'anagrafe delle persone residenti nel comune di Maratea, non deve essere superiore a:

a) € 7.230,40 L. 14.000.000 se il nucleo familiare è composto da una sola persona;

b) € 12.394,97 L. 24.000.000 se il nucleo familiare è composto da due persone;

c) € 15.493,71 L. 30.000.000 se il nucleo familiare è composto da tre persone;

d) € 17.559,53 L. 34.000.000 se il nucleo familiare è composto da quattro persone;

e) € 18.592,45 L. 36.000.000 se il nucleo familiare è composto da cinque persone;

f) € 19.625,36 L. 38.000.000 se il nucleo familiare è composto da sei persone;

g) € 20.658,28 L. 40.000.000 se il nucleo familiare è composto da più di sei persone;

c. In alternativa alla condizione stabilita alla lettera *b)* il contribuente (persona fisica o socio di cooperative edilizie a proprietà indivisa), che rispetti la condizione di cui al punto *a)*, può comunque avere diritto alla detrazione di € 200 per l'abitazione principale e relative pertinenze se trattasi di invalido o membro invalido del nucleo familiare del soggetto passivo convivente, il cui stato di convivenza risulti dall'anagrafe delle persone residenti nel comune di

Maratea, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.

Nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti come previsto dal TUIR vigente. L'agevolazione non si applicano nel caso di unità immobiliare censita in catasto nelle categorie A1, A7, A8 e A9.

La detrazione va riportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La maggiore detrazione spetta esclusivamente a coloro che trovandosi nella condizione di cui alla lettera *a)*, soddisfino anche la condizione di cui alla lettera *b)* o la condizione di cui alla lettera *c);*

6. di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui alla presente deliberazione debbono presentare, all'Ufficio Tributi Comunale, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il termine perentorio del 20 dicembre 2003. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione costituirà decadenza dal beneficio con conseguente recupero del tributo maggiorato di interessi e sanzioni così come previsto per legge o regolamento.

7. di prendere atto che la modulistica necessaria sarà predisposta ed approvata dal responsabile dell'ufficio tributi.

03A02549

COMUNE DI MEDOLLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Medolla (provincia di Modena) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. per il 2003 nella misura del 6,8 per mille;

2) di stabilire un'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille da applicare a:

a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a 3 anni;

b) unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di intervento di recupero, ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure per l'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3) di stabilire un'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille da applicare alle abitazioni che a partire dal 1º gennaio 2003 risultano non locate o non occupate con esclusione delle abitazioni di cui al punto 2, lettera *a)*;

4) di stabilire che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di € 155,00;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 7 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di consiglio comunale n. 82 dell'11 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni: «Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari»;

6) di dare atto che secondo quanto previsto all'art. 8, comma 1, del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera consiliare n. 82 dell'11 dicembre 1998 e successive modificazioni: «Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale nonché la detrazione prevista per la stessa. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso.»;

7) di dare atto che anche per il 2003 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

03A02550

COMUNE DI MEZZAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mezzago (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per le ragioni esposte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille;

2. di determinare nella misura del 5 per mille l'imposta per le seconde case se concesse in locazione con regolare contratto;

3. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota per le seconde case;

4. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di € 103,29;

5. di aumentare la detrazione da € 103,29 a € 154,94 per i pensionati con reddito annuale imponibile ai fini irpef di tutti i componenti il nucleo familiare fino a € 10.845,59 più € 1032,91 per ogni persona a carico, con esclusione dalla predetta maggiorazione della detrazione dalle unità classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9;

6. di stabilire che sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a conduzione che la stessa non risulti locata;

7. di considerare abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione per questa prevista, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.

03A02551

COMUNE DI MIANE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Miane (provincia di Treviso) ha adottato il 28 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. e le detrazioni così come segue:

aliquota I.C.I. del 5 per mille, con eccezione delle aree fabbricabili e delle seconde case (intendendosi per tali gli immobili ad uso abitazione e le relative pertinenze che non risultano dimora abituale del contribuente) per le quali l'aliquota viene fissata nella misura del 6,5 per mille;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 129,11 (L. 250.000).

03A02552

COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Misano di Gera d'Adda (provincia di Bergamo) ha adottato il 7 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per i motivi in premessa per l'anno 2003:

l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille per le abitazioni, terreni e altri fabbricati;

non applicare per l'anno 2003 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria di € 103,29 per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

2. di stabilire per gli alloggi non locati l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille.

03A02553

COMUNE DI MOZZANICA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mozzanica (provincia di Bergamo) ha adottato il 16 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003, nella misura unica del 5 per mille.

2) Di tener conto, per la determinazione della base imponibile, di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a),* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3) Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4) Di stabilire che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5) Di stabilire che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

03A02554

COMUNE DI RIFREDDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rifreddo (provincia di Cuneo) ha adottato il 27 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di dare atto che le aliquote I.C.I. vigenti vengono confermate per l'anno 2003 e risultano dalla seguente tabella:

		aliquota
1	Aliquota ordinaria (per tutte le basi disponibili ad eccezione delle aree fabbricabili con destinazione produttiva e dei fabbricati inagibili)	4 per mille
2	Aliquota maggiorata (per le aree fabbricabili con destinazione produttiva fino a che non vengono iniziati i lavori per l'insediamento di nuovi impianti - art. 5 - comma 5 del regolamento I.C.I.)	6 per mille
3	Riduzione dell'aliquota ordinaria: 1) per le aree fabbricabili per cui vengono iniziati i lavori fino alla conclusione degli stessi - Art. 5, commi 1 e 2 del regolamento I.C.I.; 2) per fabbricati inagibili o inabitabili - Art. 4 del regolamento I.C.I.	2 per mille

03A02555

COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ronzo-Chienis (provincia di Trento) ha adottato il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, nel 5 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2003;

2. di determinare nel 4 per mille l'aliquota valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2003 relativamente alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, al soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

3. di determinare in € 104 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e della sua famiglia.

03A02556

COMUNE DI SANT'OMERO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sant'Omero (provincia di Teramo) ha adottato il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. come segue:

al 5,4 per mille per le prime abitazioni, abitazioni date in uso gratuito a parenti o collaterali fino al secondo grado, abitazioni locate a soggetto che le utilizza come abitazione principale con contratto regolarmente registrato;

al 6 per mille per aree fabbricabili e abitazioni secondarie;

al 7 per mille alle unità immobiliari non locate e comunque non regolarmente abitate.

Di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni in € 103,29 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, abitazioni concesse in uso gratuito a parenti o collaterali fino al secondo grado, abitazioni locate a soggetto che le utilizza come abitazione principale con contratto regolarmente registrato.

Di dare atto che, nella determinazione delle aliquote agevolate, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio di previsione del comune.

Di procedere come per l'anno 2002 alla riscossione diretta degli introiti, i cui versamenti che dovranno essere effettuati a mezzo bollettino postale sul conto n. 11190865 intestato alla Tesoreria comunale I.C.I. - Comune di Sant'Omero.

03A02557

COMUNE DI TOANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Toano (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 19 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di stabilire per l'anno 2003, *omissis* che qui si intendono integralmente riportati, l'aliquota I.C.I. del comune di Toano nelle misure seguenti:

abitazione principale: 7 per mille;

altri fabbricati: 7 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille.

2) Di prevedere la detrazione per l'abitazione principale in € 140,00.

03A02558

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501062/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 3 1 5 *

€ 0,77